

GLI OBBLIGHI E LA COPERTURA ASSICURATIVA

La responsabilità dei professionisti

Ordini e Casse in prima linea per l'assicurazione

**Al debutto
anche l'offerta
di ultrattività
illimitata in caso
di cessazione**

**Federica Micardi
Francesca Milano**

■ Si fa presto a dire "assicurazioni per i professionisti". La realtà è che dietro queste parole di nasconde un universo variegato, perché variegata sono le peculiarità delle singole professioni ordinarie obbligate per legge (Dl 138/2011) a stipulare una polizza assicurativa.

Un obbligo che, in teoria vige da cinque anni - fanno eccezione gli avvocati obbligati solo dall'11 novembre scorso -, ma che non tutti conoscono e su cui per ora non risulta siano partite verifiche (è l'Ordine che deve vigilare sul rispetto degli obblighi professionali). Va detto, però, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si sta organizzando per avviare un monitoraggio sul territorio, una verifica che interesserà chi non ha aderito alla polizza convenzionata offerta proprio dal Consiglio.

Il professionista è libero di scegliere da chi farsi assicurare, anche perché l'assicurazione di norma si basa su un rapporto fiduciario, certo è che le condizioni più vantaggiose si riescono ad ottenere attraverso le economie di scala. Proprio per questo molti enti di rappresentanza delle

diverse categorie, e quindi Consigli nazionali, Ordini locali, Casse di previdenza e sigle sindacali hanno stipulato delle convenzioni sull'Rc professionale da offrire ai propri iscritti.

Per farlo hanno bandito delle gare, affidandosi di norma a un broker specificando le esigenze della categoria. Le convenzioni sottoscritte possono essere modulari e quindi, accanto ad una copertura base, consentire di aggiungere altre tutele per rischi specifici. In alcuni casi sono previsti costi più bassi per i neo iscritti.

Una novità di questi giorni segnalata da Aon, multinazionale operativa nella consulenza e gestione dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, è l'offerta da parte di un operatore internazionale, in sede di gara europea di un'ultrattività senza limiti temporali in caso di cessazione dell'attività. «È la prima volta che viene proposta una copertura di questo tipo nel panorama nazionale» spiegano da Aon. La clausola, inclusa nella Rc professionale prevista dalla convenzione del Consiglio nazionale forense, fa comprendere come sia alta la concorrenza in questo mercato. Ma facciamo un passo indietro. È la legge sulla concorrenza, la numero 124/2017, ad aver previsto per le Rc professionali l'ultrattività decennale che comporta la tutela assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza del contratto (sempre che il sinistro si sia verificato nel periodo di vigenza contrattuale). L'ultrattività ha

portato con sé una serie di dubbi, incertezze e interpretazioni. Intanto, per come è scritta la norma, secondo alcune compagnie assicurative l'ultrattività deve essere obbligatoriamente proposta ma non necessariamente sottoscritta.

L'altra questione sollevata - ma poi risolta dal mercato come chiarito nell'articolo nella pagina a lato - riguarda il rischio di periodi di discontinuità di copertura che potrebbe verificarsi quando il professionista ha cambiato, nel corso degli anni più compagnie assicurative.

Attorno alle clausole ultrattive aleggia, anche, il fantasma dell'aumento dei costi per i professionisti. Secondo un'indagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 ottobre) attualmente per le polizze che prevedono l'estensione delle coperture il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo. Di solito si tratta di un tantum che oscilla tra il 120 e il 150% dell'ultimo premio.

Ma che cosa coprono le assicurazioni per i professionisti? In genere le polizze garantiscono il risarcimento delle somme che il professionista deve riconoscere per responsabilità civile per danni arrecati. Per



i medici e gli operatori sanitari, per fare un esempio, «le assicurazioni possono coprire dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi in seguito a errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, e anche dalle spese legali di assistenza e di difesa dell'assicurato - spiega Sergio Bovença, segretario Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri)». Le polizze per i commercialisti coprono, invece, le attività di gestione contabile, le sanzioni fiscali, la perdita di atti e documenti e possono essere estese ad attività come l'apposizione del visto di conformità. Anche per i commercialisti, come accade per i medici, alcune attività (si vedano le schede in pagina) sono considerate più rischiose - e quindi più costose da assicurare - di altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto sulle categorie

COMMERCIALISTI



La polizza Rc professionale per i commercialisti proposta in convenzione dal Consiglio nazionale della categoria è in fase di *restyling*. Al momento si sta lavorando al bando per una nuova gara per rinnovare la polizza in essere. Bando che dovrebbe essere pronto entro la metà del prossimo anno. In realtà già l'anno scorso è stata aperta una gara, poi revocata, perché nel frattempo è stata prevista dalla legge l'obbligatorietà di clausole che il bando non prevedeva. Nella categoria ci sono alcune tipologie di attività considerate ad alto rischio, come il sindaco di società calcistiche o delle banche e in questo caso è il professionista che deve attivarsi per cercare una tutela assicurativa ad hoc. Al momento il Consiglio offre tre polizze in convenzione: Rc professionale, tutela legale e visto di conformità. L'adesione è di circa il 30% degli iscritti. Sul sito è possibile vedere i dettagli dei contratti, le possibili estensioni e fare un

preventivo. Poi il Consiglio nazionale si sta attivando per monitorare i propri iscritti e verificare la presenza dell'assicurazione.

Anche la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti si è occupata di Rc professionale. È possibile aderire a una polizza convenzionata e sul sito della Cassa sono riportati (sotto la voce «convenzioni» e poi «strumenti per la professione») tutti i dettagli. Ma non è tutto, pochi giorni fa la Cnpad ha approvato una delibera in cui si impegna a valutare la fattibilità di prevedere delle agevolazioni per i nuovi iscritti proprio in tema di Rc professionale, ma è ancora tutto da valutare e quantificare.

Cassa ragionieri non ha convenzioni per l'Rc professionale ma rimanda a quelle stipulate dalle associazioni sindacali, come quella di Unagraci o di Unico.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVOCATI



Consiglio nazionale forense e Cassa forense hanno stipulato diverse convenzioni per offrire ai propri iscritti un'Rc professionale a costi calmierati (si vedano gli articoli in queste pagine). Ma la notizia per la categoria sul fronte assicurativo è un'altra. Per i 250 mila avvocati italiani è caduto l'obbligo dell'assicurazione infortuni obbligatoria. La previsione resta per i praticanti e i collaboratori che non siano già coperti dall'Inail. L'ordinamento forense (legge 274/2012) grazie ad un emendamento contenuto nel Dl fiscale perde un pezzo tra i meno graditi agli iscritti all'ordine che, pena una sanzione disciplinare, avevano l'obbligo di aprire la polizza entro il 10 ottobre scorso, per una spesa stimata di circa 25 milioni l'anno. Una *dead line* che scadeva quando già era nell'aria la possibilità del colpo di spugna sulla norma, inducendo l'ordine di Roma a sospendere le sanzioni per la mancata comunicazione degli estremi della polizza, fino alla

conclusione dell'iter parlamentare. A chiedere al ministro Andrea Orlando di verificare la possibilità di intervenire sull'articolo 12 dell'ordinamento era stato il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin. La norma di cui si chiedeva la modifica prevedeva il dovere di sottoscrivere l'assicurazione - per il legale, l'associazione o alla società tra professionisti - in relazione a gli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dello studio. Per il numero uno del Cnf l'imposizione della polizza infortuni doveva essere considerato un onere eccessivo anche in considerazione del fatto che i dipendenti di studio, in quanto lavoratori subordinati, hanno già una copertura assicurativa. Una considerazione che si è tradotta nell'emendamento recepito nel Dl fiscale.

P. Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTAI



Procedura avviata. I notai hanno appena messo in movimento la macchina che li porterà a rinnovare la loro polizza collettiva, valida per tutta la categoria. Per farlo hanno dato il via a una gara pubblica europea che dovrà aggiornare la loro convenzione, in scadenza il 1° maggio del 2018. La prima fase della procedura si chiuderà con la *deadline* per la presentazione delle offerte, fissata per l'11 dicembre prossimo. Con la nuova copertura, attiva fino al 2021, il Notariato sarà pienamente allineato alle prescrizioni della legge concorrenza in materia di ultrattività decennale. Il contratto in arrivo dovrebbe prevedere una copertura assicurativa sottoscritta direttamente dal Cnn ed automatica per tutti i notai, a copertura dell'intera fascia obbligatoria di rischio (massimale pari almeno a tre milioni di euro). Va detto, comunque, che la loro è una categoria molto particolare nel panorama italiano e che in Europa solo in Francia c'è un modello paragonabile.

Tutti i quasi 5 mila notai italiani sono, infatti, assicurati già adesso con una polizza per la responsabilità civile professionale che viene sottoscritta con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Inoltre, per loro la Rc è diventata obbligatoria per legge nel 2006, con sette anni di anticipo rispetto alle altre categorie.

A facilitare la contrattazione di una polizza collettiva è il tasso di litigiosità nei confronti dei notai (quasi vicino allo zero), monitorato in maniera puntuale da quasi vent'anni. Per la precisione, in rapporto al volume di attività svolta siamo allo 0,003 per cento. Questa statistica, inoltre, si è stabilizzata negli ultimi cinque anni.

Al momento - va ricordato - la fattispecie più frequente ad origine di contestazioni verso i notai resta l'errore nell'effettuazione delle visure ipotecarie.

Gi. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSULENTI DEL LAVORO



L'obbligo assicurativo per i consulenti del lavoro - in quanto soggetti iscritti a un ordine professionale - è disposto dall'articolo 5 del Dpr 137/2012. I consulenti del lavoro sono responsabili per i danni causati a seguito di comportamenti negligenti relativi a prestazioni professionali svolte nei confronti dei propri clienti. «Infatti - spiega Sergio Giorgini, vicepresidente del Consiglio nazionale - , salvo il caso di prestazioni che implicano la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il consulente è tenuto a eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza media esigibile da commisurare alla natura dell'attività svolta». Attualmente Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha in corso una convenzione assicurativa, accessibile a richiesta da parte di tutti i consulenti, con la compagnia Aig Europe Limited (il broker è Marsh Spa) con copertura di tutte le aree di attività della professione compreso la parte fiscale,

contabile, economica e societaria , con possibile estensione al vincolo di solidarietà per l'attività di sindaco revisore, visto pesante e visto leggero. «Il costo della polizza relativo alla convenzione - aggiunge il vicepresidente Giorgini - è rapportato ai massimali di copertura e al un volume di affari del singolo consulente. In via generale si ritiene che il costo varia da poche centinaia di euro a circa 4mila euro annui per le coperture più alte». Sono sempre coperti da questa assicurazione i fatti colposi e/o dolosi compiuti dai collaboratori e dipendenti dell'assicurato. Prima dell'entrata in vigore della legge sulla concorrenza che prevede l'ultrattività della polizza, l'assicurazione convenzionata dei consulenti copriva il professionista anche per i sinistri denunciati nei due anni successivi alla cessazione della validità della polizza.

Fr.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROFESSIONI TECNICHE



Dare una copertura alle prestazioni intermittenti. In sostanza, garantire con un premio di piccolo importo, «a due cifre», chi non è un libero professionista a tempo pieno ma svolge principalmente attività dipendente. E solo occasionalmente fornisce prestazioni per le quali è necessaria una copertura assicurativa. È l'esigenza, molto particolare, riscontrata dal Consiglio nazionale degli ingegneri nell'area delle professioni tecniche, come spiega il direttore della Fondazione Cni, Massimiliano Pittau. Una criticità alla quale il Consiglio nazionale cercherà di dare una risposta nei prossimi mesi. Attivando una nuova convenzione che guardi soprattutto a questa particolare situazione. La strada sarà simile a quella già battuta da altri: quindi, prima l'individuazione dei requisiti da rispettare e, poi, una gara. Per capire la scelta di rispondere a un'esigenza così specifica, bisogna considerare che il mercato delle assicurazioni di architetti e ingegneri liberi

professionisti è già piuttosto saturo: molti oggi scelgono la copertura offerta da Inarcassa, l'ente previdenziale delle due categorie. Anche su questo fronte, però, ci sono novità. Perché da pochi giorni è stata ritoccata la relativa convenzione, con il pieno adeguamento alle prescrizioni della legge 124/2017 sulla concorrenza. Nello specifico - spiegano dall'ente - la polizza era già allineata alla legge, «salvo che per la libera contrattazione del tasso in sede di richiesta di ulteriori cinque anni (oltre i cinque già concordati) per i casi di postuma per motivazioni diverse dalla cessazione di attività». Ora il testo è stato aggiornato. Un aggiornamento è in arrivo anche da parte del Consiglio nazionale degli architetti che, attualmente, mette a disposizione dei suoi iscritti tre convenzioni, tutte in scadenza. Nei prossimi giorni sarà lanciata la gara per il loro rinnovo.

Gi.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MEDICI



La professione medica è una delle più delicate. L'articolo 10 della legge Gelli-Bianco (legge 24/2017) dispone l'obbligo assicurativo per le strutture pubbliche e private, prevedendo che con un decreto del ministro dello Sviluppo economico siano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e per i professionisti, individuando classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Lo stesso provvedimento dovrà stabilire i requisiti minimi di garanzia e la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Il «decreto» spiega Sergio Bovenga, segretario Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) - sarebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge ma questo non è

ancora avvenuto». Sempre con decreto del ministero dello Sviluppo economico dovranno essere individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e stabiliti i termini per la comunicazione degli stessi da parte delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie. «Stiamo attendendo anche questo provvedimento», ricorda Bovenga. Attualmente il costo di una polizza varia anche di molto a seconda della specializzazione e delle attività svolte dal medico, raggiungendo cifre elevatissime per le attività considerate «ad alto rischio», quali, ad esempio, ostetricia-ginecologia o ortopedia: «Quello che auspichiamo - aggiunge il segretario Fnomceo - è che, con l'introduzione dei requisiti minimi e l'individuazione delle classi di rischio e dei massimali differenziati, anche i prezzi delle polizze saranno calmierati».

Fr.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA